

CONVENZIONE PER IL COMANDO PARZIALE DI PERSONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO ALL'AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale.

Il presente atto è stipulato ai fini dell'impiego presso l'Autorità di Bacino lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro mediante comando a tempo parziale e per un periodo di tempo predeterminato, dell'Ing. Giuseppe Florio dipendente della Comunità Montana del Sebino Bresciano in qualità di Funzionario Tecnico.

Esso consegue all'intendimento manifestato dall'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 4917 del 11.12.2023, ed all'assenso espresso dalla Comunità Montana previo consenso del dipendente interessato.

Il presente atto convenzionale, pertanto, regola i rapporti,

tra

Comunità Montana del Sebino Bresciano, con sede a Sale Marasino (BS) in via Roma n. 41, C.F. 80018850174, in nome, per conto e nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto, il Presidente Sig. Marco Ghitti, domiciliato presso la sede, di seguito indicato anche come **"ente cedente"**

e

Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, con sede a Sarnico (BG) in via Vittorio Veneto, n.76, C.F. 95127830164, in nome, per conto e nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto, Alessio Rinaldi, Presidente dell'Ente, domiciliato presso la sede, di seguito indicato anche come **"ente utilizzatore"**

per quanto attiene alla gestione del rapporto di lavoro dell'Ing. Giuseppe Florio, distaccato in posizione di comando presso l'Autorità di Bacino, assunto a tempo indeterminato, Categoria D, posizione economica D6 e P.O., di seguito più semplicemente indicato come **"dipendente comandato"**.

PREMESSO

Ai fini di quanto appresso stabilito, le parti, danno atto:

- ✓ che con nota n. 4917 del 11/12/2023, l'Autorità di Bacino chiedeva alla Comunità Montana la disponibilità di poter utilizzare in convenzione il dipendente Giuseppe Florio da distaccare per n. 8 ore settimanali presso l'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro;
- ✓ che l'Ing. Giuseppe Florio ha espresso, per le vie brevi, la sua disponibilità al temporaneo utilizzo, presso l'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro;
- ✓ che l'articolo 14. comma 1, del C.c.n.l. 22.1.2004 prevede che *"gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore"*;

- ✓ che il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti della detta norma contrattuale al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di lavoro del dipendente comandato.

Richiamato l'art.70, comma 12, del D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Tutto ciò premesso

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

1- Premessa

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2- Tipologia del rapporto

Il temporaneo utilizzo, presso l'ente utilizzatore, del dipendente comandato a tempo parziale non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente comandato con l'ente cedente, ente di appartenenza, né dà luogo all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, seppur parziale, con l'ente utilizzatore.

Per tutta la durata del comando parziale, pertanto, il dipendente resta giuridicamente dipendente dell'ente di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con l'ente utilizzatore attiene soltanto il suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

In relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale il primo, funzionale ed organizzativo il secondo, gli enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di richiamo, per il primo. In tale ambito gli enti interessati hanno la possibilità di modificare i termini di utilizzazione del dipendente comandato così come definiti dal presente atto.

3- Durata del comando - Ripartizione orario di lavoro

La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31.12.2025.

Il rapporto potrà essere risolto anticipatamente, senza preavviso: a) per recesso unilaterale del dipendente comandato quando sussistano comprovate circostanze oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che gli impediscano il regolare svolgimento della sua attività lavorativa presso l'ente cedente; b) per recesso unilaterale dell'ente utilizzatore qualora emergano gravi irregolarità riconducibili alla responsabilità esclusiva del dipendente comandato; c) per motivi di interesse pubblico tali da giustificare la sospensione o l'annullamento dell'iniziativa che ha determinato il ricorso al temporaneo utilizzo del dipendente comandato.

Ove non intervenga un diverso accordo nel corso della sua durata, il comando è da intendersi a tempo parziale. Il dipendente comandato è perciò tenuto al completamento dell'intero debito orario settimanale di 36 ore, di cui **8 ore** presso l'ente utilizzatore e le restanti **28 ore** presso l'ente cedente, salve le interruzioni della prestazione lavorativa per ferie, malattia o per permessi retribuiti stabiliti dalla normativa di comparto.

La tracciabilità dell'orario viene effettuata attraverso la compilazione del prospetto delle timbrature, anche con modalità di accesso remoto.

Le giornate di lavoro con rientro pomeridiano effettuate presso l'ente utilizzatore danno diritto al buono pasto come servizio sostitutivo della mensa e tale importo verrà richiesto in sede di rendicontazione.

4- Collocazione organica

Il dipendente in comando presso l'ente utilizzatore, continua a rimanere agli effetti giuridici ed economici alle sole dipendenze della Comunità Montana del Sebino Bresciano.

In relazione al profilo professionale ed alla posizione di lavoro rivestita presso l'ente di appartenenza ed in relazione al rapporto giuridico che si va ad instaurare tra l'ente utilizzatore ed il dipendente comandato, quest'ultimo sarà funzionalmente incaricato, con la medesima qualifica ricoperta dall'Ente di appartenenza, con l'assunzione di tutte le funzioni ad esso relative.

Qualora durante il periodo di servizio in posizione di comando il dipendente si renda responsabile di un comportamento tale da non escludere la possibilità dell'avvio del procedimento disciplinare, competente in merito è la Comunità Montana, eventualmente su segnalazione dell'ente utilizzatore, la quale rimane, inoltre, competente per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria, disposti ai sensi della normativa vigente.

5- Oneri finanziari e modalità di liquidazione

Il trattamento economico annuo lordo in atto, comprensivo degli oneri contributivi sullo stesso ricadenti, già in godimento, sarà corrisposto per intero dall'ente cedente; pertanto, per il periodo di impiego del dipendente comandato il trattamento economico di spettanza sarà anticipato dalla Comunità Montana e ad esso rimborsato dall'ente utilizzatore in ragione della propria quota parte.

6- Ferie e permessi

L'ente utilizzatore consentirà al dipendente comandato la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di comando parziale, ove questi non ne abbia già fruito nel corso dell'anno. I relativi provvedimenti sono emanati dall'ente cedente.

Qualora l'ente utilizzatore chieda al dipendente comandato di recarsi in missione presso Enti, associazioni, soggetti privati, verrà corrisposto il relativo rimborso delle spese secondo il Regolamento dell'ente utilizzatore.

7- Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.

La data della sottoscrizione è quella indicata nella firma digitale apposta.

IL PRESIDENTE

Dell'Autorità di Bacino dei Laghi
D'Iseo, Endine e Moro
Sig. Alessio Rinaldi

IL PRESIDENTE

della Comunità Montana
del Sebino Bresciano
Sig. Marco Ghitti



**COMUNITA' MONTANA
DEL SEBINO BRESCIANO**

Via Roma, 41 – 25057 SALE MARASINO (BS)

ORIGINALE

N. 93 REG.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL COMANDO PARZIALE DI PERSONALE
DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO ALL'AUTORITÀ DI
BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO**

Adunanza del 11 dicembre 2023

ore 17:00

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

		P/A
GHITTI MARCO	PRESIDENTE	Presente
ZANOTTI MARISA	ASSESSORE	Presente
MUSATI MARCO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti: 3

Totale assenti: 0

Presiede il Presidente Sig. Marco Ghitti

Partecipa e verbalizza il Segretario / Direttore Dott.ssa Rolfi Gloria

N. 93 in data 11.12.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL COMANDO PARZIALE DI PERSONALE DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO ALL'AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO

LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che:

- ✓ con nota n. 4917 del 11.12.2023, l'Autorità di Bacino chiedeva alla Comunità Montana la disponibilità di poter utilizzare in convenzione il dipendente Giuseppe Florio da distaccare per n. 8 ore settimanali presso l'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro per le annualità 2024-2025;
- ✓ l'Ing. Giuseppe Florio ha espresso, per le vie brevi, la sua disponibilità al temporaneo utilizzo, presso l'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro;
- ✓ l'articolo 14. comma 1, del C.c.n.l. 22.1.2004 prevede che *"gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore"*;
- ✓ il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi e per gli effetti della detta norma contrattuale al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di lavoro del dipendente comandato.

Visto la bozza della Convenzione per il comando parziale di personale della Comunità Montana del Sebino Bresciano all'Autorità di Bacino lacuale dei laghi d'Iseo Endine e Moro che si allega alla presente deliberazione con durata fino al 31.12.2025;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Esecutiva n. 90 in data 13/12/2021 e n. 28 in data 27/03/2023;

Considerato che il temporaneo utilizzo, presso l'ente utilizzatore, del dipendente comandato a tempo parziale non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente comandato con l'ente cedente, ente di appartenenza, né dà luogo all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, seppur parziale, con l'ente utilizzatore;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE la Convenzione** per il comando parziale di personale della Comunità Montana del Sebino Bresciano (Ing. Giuseppe Florio – Responsabile dell'Area Tecnica per n.8 ore settimanali) all'Autorità di Bacino lacuale dei laghi d'Iseo Endine e Moro, con durata fino al 31.12.2025, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Deliberazione n. 93 del 11.12.2023

2. **DI AUTORIZZARE** il Presidente alla firma dell'Atto convenzionale che regola i rapporti fra i due Enti;
3. **DI DARE ATTO** che il trattamento economico annuo lordo in atto, comprensivo degli oneri contributivi sullo stesso ricadenti, già in godimento, sarà corrisposto dall'ente cedente per il periodo di impiego del dipendente comandato e sarà rimborsato dall'ente utilizzatore in ragione della propria quota parte;
4. **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art.3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che in ossequio alle norme di cui al D. Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza,

DELIBERA

Con separata votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

- F.to Sig. Marco Ghitti -

IL SEGRETARIO/DIRETTORE

- F.to Dott.ssa Gloria Rolfi -

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Sale Marasino, 11.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- F.to Dott.ssa Gloria Rolfi -

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267:

[] esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

[] dichiara che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente.

Sale Marasino, 11.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- F.to Rag. Francesco Archetti -

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line della Comunità Montana all'indirizzo www.cmsebino.bs.it ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Sale Marasino,

IL SEGRETARIO/DIRETTORE

- F.to Dott.ssa Gloria Rolfi -

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____.

Sale Marasino,

IL SEGRETARIO/DIRETTORE

- F.to Dott.ssa Gloria Rolfi -

=====

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE

- Sig. Marco Ghitti -
Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO/DIRETTORE

- Dott.ssa Gloria Rolfi -
Atto firmato digitalmente

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi – diverrà esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo (art. 134 del TUEL n°267/2000).

=====